



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali dell'Unione di Comuni Lombarda ADDA MARTESANA (Bellinzago Lombardo – Liscate – Pozzuolo Martesana – Truccazzano)

Il Regolamento si compone di una parte comune e di n. 4 allegati, uno per ciascun Comune.

AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28);
- Reg. Reg.le 9/11/2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"
- Delibera G.R. Lombardia N. 20278 del 21/01/2005: "Attuazione del reg. Reg.le n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art, 32), dei modelli regionali (artt. 13-14-30-36-37-39-40 comma6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4.
- Reg. Reg.le 06/02/07 n°1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004",
- Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, aggiornata con L.R. n. 4/2019 e L.R. n. 15/2019
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

INDICE

PARTE COMUNE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - TRASPORTO FUNEBRE

- Articolo 6 - Definizione di trasporto funebre
- Articolo 7 - Gratuità del trasporto funebre e recupero salme
- Articolo 8 - Autorizzazione al trasporto
- Articolo 9 - Verifiche feretro
- Articolo 10 - Orari e modalità per l'attività funebre
- Articolo 11 - Cortei funebri
- Articolo 12 - Vigilanza

CAPO III - CIMITERI

- Articolo 13 - Cimitero
- Articolo 14 - Ammissione nel cimitero
- Articolo 15 - Piano cimiteriale
- Articolo 16 - Orario
- Articolo 17 - Depositi di osservazione ed obitori
- Articolo 18 - Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 19 - Inumazione
- Articolo 20 - Cippo
- Articolo 21 - Tumulazione

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 22 - Esumazioni ordinarie



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 23 - Esumazioni ordinarie a scadenza

Articolo 24 - Esumazione straordinaria

Articolo 25 - Estumulazioni

Articolo 26 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Articolo 27 - Raccolta delle ossa

Articolo 28 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 29 - Oggetti da recuperare

Articolo 30 - Disponibilità dei materiali

CAPO VI - CREMAZIONE, DISPERSIONE ED ADDIFAMENTO CENERI

Articolo 31 - Crematorio

Articolo 32 - Autorizzazione alla cremazione

Articolo 33 - Urne cinerarie

Articolo 34 - Affidamento dell'urna cineraria

Articolo 35 - Dispersione delle ceneri

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 36 - Orario

Articolo 37 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 38 - Divieti speciali

Articolo 39 - Riti funebri

Articolo 40 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 41 - Manutenzione

Articolo 42 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO VIII - SEPOLCRI PRIVATI

Articolo 43 - Sepolture private

Articolo 44 - Concessioni – Allegati

Articolo 45 - Deposito provvisorio

Articolo 46 - Divisione, subentri

Articolo 47 - Estumulazione da loculo. Rinuncia.

Articolo 48 - Revoca

Articolo 49 - Decadenza

Articolo 50 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 51 - Estinzione



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

CAPO IX - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 52 - Accesso al cimitero

Articolo 53 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 54 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 55 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 56 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 57 - Orario di lavoro

Articolo 58 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 59 - Vigilanza

CAPO X - ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 60 - Imprese di Onoranze Funebri

Articolo 61 - Divieti

CAPO XI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 62 - Rifiuti

Articolo 63 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 64 - Mappa

Articolo 65 - Annotazioni in mappa

Articolo 66 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 67 - Cautele

Articolo 68 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 69 - Tariffe

Articolo 70 - Allegati

Articolo 71 - Rinvio dinamico

Articolo 72 - Sanzioni

Articolo 73 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

ALLEGATI

Allegato 1: Comune di **BELLINZAGO**

Allegato 2: Comune di **LISCATE**

Allegato 3: Comune di **POZZUOLO MARTESANA**

Allegato 4: Comune di **TRUCCAZZANO**



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

PARTE COMUNE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei responsabili di servizio individuati dal regolamento degli uffici e servizi di cui all'art. 89 del T.U. 267/2000.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del Pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

d) l'inumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);

e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune e nell'apposita area cimiteriale – giardino delle rimembranze;

g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

h) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari

i) il conferimento delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri in cinerario comunale;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero e presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali o sul sito del Comune e alla porta d'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II

TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 6

Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

Articolo 7

Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 8

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata all'incaricato del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al luogo di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Articolo 9

Verifiche feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.
3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 10

Orari e modalità per l'attività funebre

1. Il Sindaco fissa gli orari per il trasporto funebre, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti dal Comune, sentiti i ministri di culto.
2. Il Responsabile del servizio competente fissa gli orari delle sepolture, tenuto conto, a fronte di esigenze straordinarie, anche delle esigenze dei familiari e di quelle preminenti dell'attività cimiteriale prevista o già autorizzata.

Articolo 11

Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Per i feretri provenienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Articolo 12

Vigilanza

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.
Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

CAPO III

CIMITERI

Articolo 13

Cimitero

1. Il Comune assicura la sepoltura dei defunti mediante i cimiteri elencati per ciascun Comune dell'Unione nei rispettivi allegati.

Articolo 14

Ammissione nel cimitero



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Oltre alle categorie indicate nei commi precedenti, ciascun Comune dell'Unione può indicare nel rispettivo allegato ulteriori categorie di persone da ammettere nel cimitero.

Articolo 15

Piano cimiteriale

1. Il Comune adotta il Piano Cimiteriale a norma dell'art. 6 del regolamento regionale n. 6/2004. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Articolo 16

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario .
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio comunale competente da rilasciarsi per comprovanti motivi.

Articolo 17

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti previsti per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma dell'art. 70 della legge regionale n. 33/2009 e dell'art. 41 del regolamento regionale n. 6/2004.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'autorità sanitaria detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
5. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 18

Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. A norma dell'art. 10 del regolamento regionale n. 6/2004 in almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. [Il piano regolatore cimiteriale individua l'ubicazione e le caratteristiche del giardino delle rimembranze.](#)
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 19

Inumazione

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in Comuni e private:



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogniqualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
3. L'inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata di cinque anni.

Articolo 20

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di dimensioni e caratteristiche definite nel piano regolatore cimiteriale.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 21

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi stagni o aerati, ossari, cinerari, tombe e cappelle - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli allegati, per ciascun Comune, del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al regolamento regionale 6/2004 e ss.mm.ii.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 22

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte di norma nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si procede alla raccolta delle ossa.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, c. 1, lett. g) della legge 130/2001.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 23

Esumazioni ordinarie a scadenza

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Articolo 24

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Articolo 25

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato, per trasferimento in altra sepoltura o per cremazione;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni dell'anno successivo.

5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti ossei raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non dispongano gli aventi titolo, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, riducibili a due nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti. A richiesta degli interessati il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

8. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

9. Le estumulazioni dei feretri eseguite per essere trasportate in altra sepoltura devono essere eseguite, previa comunicazione all'A.T.S. competente di zona, alla presenza del custode del cimitero e con l'opera dei necrofori, previo pagamento del dovuto tributo alle casse comunali e della tariffa dovuta per le prestazioni richieste da terzi nel proprio interesse in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

Articolo 26

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 1 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

Articolo 27

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito, fino a capienza, il collocamento della cassetta contenente le ossa e le urne cinerarie, anche in un loculo o tomba ove sia stato già tumulato un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 28

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei casi previsti dalla legge n. 26/2001.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, la tariffa deve essere corrisposta, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 29

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 30

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intendente utilizzarli.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI

CREMAZIONE, DISPERSIONE ED ADDIFAMENTO CENERI

Articolo 31



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, di quello eventualmente convenzionato o quello scelto dai famigliari della persona defunta.

Articolo 32

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune.

Articolo 33

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri o conservato dall'affidatario in caso di affidamento.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 34

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria provvederà anche alla tenuta del registro di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004;
2. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - Presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:

- Generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla ;

4. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno e previa accordi con l'affidatario, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria;

5. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista a meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili).

6. Non è consentito l'interramento dell'urna cineraria.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 35

Dispersione delle ceneri

1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di ciascun Comune per le persone ivi decedute, per le ceneri sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali sepolti in un cimitero di quel Comune.

2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 30/3/2001, n. 130.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

5. Nel territorio di ciascun comune la dispersione delle ceneri è ammessa nell'apposita area cimiteriale, in aree pubbliche, in aree private, ad almeno 200 metri da qualsiasi insediamento.

Eventuali aree od acque pubbliche dove la dispersione è vietata sono indicate negli allegati dei rispettivi Comuni.

6. Nell'interno del cimitero è prevista dal Piano Cimiteriale un'area destinata a Giardino delle Rimembranze, per la dispersione delle ceneri. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento delle sole ceneri. E' vietata l'aspersione superficiale.

7. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera della Giunta Comunale.

8. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

9. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono le aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;

10. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

11. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

12. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;

13. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato nell'operatore cimiteriale.

14. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 36

Orario



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 37

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, con eccezione dei cani guida per non vedenti.
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 38

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 39

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 40

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o passaggi attigui.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 41

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 42

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO VIII

SEPOLCRI PRIVATI

Articolo 43

Sepolture private



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune possono riguardare:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii. rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.
7. La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 44

Concessioni – Allegati

1. Negli allegati al presente regolamento, di cui fanno parte integrante e sostanziale, per ciascun Comune dell'Unione sono indicati:

- Tipologia delle concessioni
- Accesso alle concessioni
- Durata delle concessioni
- Rinnovo
- Concessione a persone in vita
- Criteri assegnazione loculi
- Tumulazione urne cinerarie e cassette ossa in loculi e tombe
- Rateizzazioni
- Rinunce e rimborsi

Articolo 45

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio é fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 36 mesi.

4. Il canone di utilizzo é calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa diffida, di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

6. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, e previo pagamento dei diritti relativi.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 46

Divisione, subentri

1. Più contitolari di una concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i legittimi successori e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile. Per l'aggiornamento della intestazione é dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
8. Fino a quando non sarà stato adempiuto alla comunicazione dei subentranti non saranno consentite nuove tumulazioni.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 47

Estumulazione da loculo o tomba. Rinuncia.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

1. Nel caso di richiesta di estumulazione da loculo o tomba prima della scadenza della concessione, da parte degli aventi titolo, la richiesta comporta la rinuncia al diritto d'uso per il residuo periodo di concessione. Il loculo o la tomba torna nella disponibilità del Comune, senza che al concessionario spetti alcun rimborso.
2. In caso di rinuncia alla concessione del loculo o della tomba per traslazione ad altra sepoltura del cimitero, può essere riconosciuto al concessionario uno sconto su una nuova concessione, nella misura determinata dalla Giunta comunale.

Articolo 48

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 49

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro due anni dalla concessione dell'area.
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile di Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 50

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile di Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 51

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati e con oneri a carico degli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO IX

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 52



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 53

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile di Servizio, su conforme parere dell'autorità sanitaria, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche delle vigenti norme regionali.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 54

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 55

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 56

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 57

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 58

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile di Servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 59

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO X

ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 60

Imprese di Onoranze Funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - d) Trasporto funebre;
 - e) Trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) Eventuale gestione di case funerarie.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

Articolo 61

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. L'attività funebre è incompatibile con:

- a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- b) Servizio obitoriale;
- c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
- d) Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della legge regionale 30/12/2009, n. 33.

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 62

Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003 e ss.mm.ii.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 63

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 64

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 65

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) le generalità del concessionario o dei concessionari;

d) gli estremi del titolo costitutivo;

e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

f) la natura e la durata della concessione;

g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 66

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 5 del regolamento regionale n. 6/2004, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 67

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Per le operazioni di esumazione e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.

Articolo 68

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni per le quali non risulti il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.
5. Nel caso di carenza di sepolture, il Comune si riserva la possibilità di trasformare le concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato.

Articolo 69

Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Articolo 70

Allegati

1. Il presente regolamento comprende i seguenti allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n. 1: Comune di BELLINZAGO LOMBARDO

Allegato n. 2: Comune di LISCATE

Allegato n. 3: Comune di POZZUOLO MARTESANA

Allegato n. 4: Comun3 di TRUCCAZZANO

Articolo 71

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 72

Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7bis del T.U. n. 267/000 e dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009.

2. Agli accertamenti provvede il personale comunale incaricato.

Articolo 73

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Allegato 1

Comune di BELLINZAGO LOMBARDO

1. Cimiteri

Il Comune di Bellinzago Lombardo provvede alle sepolture con il cimitero comunale.

2. Ammissione al cimitero dei non residenti

Oltre alle categorie già previste dall'art.14 del regolamento comune dell'Unione, nel cimitero di Bellinzago Lombardo sono accolte le seguenti salme o resti di non residenti:

- a) salme o resti di persone che abbiano residente nel comune il coniuge/unito civilmente/ o , un parente fino al 3° grado (fino ai bisnonni/pronipoti/zii/nipoti) o un affine entro il 2° (fino ai cognati);
- b) salme o resti di persone che abbiano il coniuge/unito civilmente o un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado sepolto nel cimitero comunale;
- c) salme o resti di persone nate nel comune;
- d) salme o resti di persone emigrate per motivi di salute in luoghi di cura, istituti, ricoveri;
- e) salme o resti di persone Iscritte all'AIRE e precedentemente residenti nel comune;
- f) salme o resti di persone precedentemente residenti nel comune per un periodo non inferiore a 10 anni;
- g) salme o resti di persone appartenenti ad ordini religiosi;

3. Sepolcri privati – Assegnabilità e tariffa per le salme e resti di persone non residenti e non equiparate ai residenti

Si considerano persone non residenti e non equiparate ai residenti:

- le persone che abbiano residente nel comune il coniuge/unito civilmente/ o , un parente fino al 3° grado (fino ai bisnonni/pronipoti/zii/nipoti) o un affine entro il 2° (fino ai cognati);
- le persone che abbiano il coniuge/unito civilmente o un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado sepolto nel cimitero comunale;
- le persone nate nel comune;
- le persone precedentemente residenti nel comune per un periodo non inferiore a 10 anni;

Le salme o i resti delle persone suddette, potranno essere tumulate esclusivamente nell'ultima fila in alto di loculi e nelle ultime due file in alto di cellette/ossario.

Resta la possibilità di tumulare i resti in loculi, tombe, cellette ossario, cappelle già occupate.

Per la tumulazione di salme o resti delle persone suddette si applica la tariffa doppia per la concessione del loculo o della celletta ossario.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

4 Sepolcri privati- Assegnabilità e tariffa per le salme e i resti di persone non residenti equiparate ai residenti

Si considerano persone non residenti ed equiparate ai residenti:

- le persone emigrate per motivi di salute in luoghi di cura, istituti, ricoveri;
- le persone iscritte all'AIRE e precedentemente residenti nel comune;
- le persone appartenenti ad ordini religiosi.

La tumulazione delle salme o dei resti delle persone suddette è sottoposta alla stessa regolamentazione prevista per le salme e i resti delle persone residenti e all'applicazione della medesima tariffa.

5. Sepolcri privati – Tipologia

1. Nel cimitero di Bellinzago sono realizzate a cura del Comune o dai privati su aree in concessione, le seguenti sepolture a tumulazione:

- loculi
- tombe
- Cellette ossario e cinerarie
- cappelle

6. Durata delle concessioni dei sepolcri privati

Le concessioni hanno la seguente durata, decorrente dalla data della richiesta:

- Loculi: 30 anni, rinnovabile per una sola volta per 30 anni;
- Tombe nuove: 30 anni. Estensione della durata della concessione per anni 30 a partire dalla data di tumulazione della II salma. Pagamento della differenza tariffaria.
- Tombe vecchie già occupate: possibilità di rinnovo o nuova concessione per una sola volta per 30 anni;
- Ossari/cinerari: 30 anni, rinnovabile per una sola volta per 30 anni;
- - Cappelle, costruite su aree date in concessione: 99 anni, rinnovabile per una sola volta per 99 anni.

7. Procedura assegnazione loculi

1. L'assegnazione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

2. Per i loculi l'assegnazione avviene partendo dal primo loculo in basso a sinistra (SX) e procedendo in verticale fino ad esaurimento dell'intera colonna, escludendo l'ultima fila in alto riservata ai non residenti (salvo carenza di loculi) e riprendendo poi dal basso e procedendo in ogni caso da sinistra verso destra. (Serpentina verticale)



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

3. Per le cellette ossario l'assegnazione avviene partendo dalla prima celletta in basso a sinistra (SX) e procedendo in orizzontale fino ad esaurimento dell'intera fila, e riprendendo poi dalla celletta di Dx, procedendo in ogni caso dal basso verso l'alto, escludendo le ultime due file di cellette ossario riservate ai non residenti, salvo il caso di carenza di cellette. (Serpentina orizzontale)

8. Concessioni di loculi, tombe, cellette ossario a persone in vita

- Le concessioni di loculi, tombe e cellette ossario sono date solo in presenza di feretri e resti cinerari o ossei da tumulare. Non è consentita la prenotazione.

9. Tumulazione di ossa e ceneri in loculi e tombe

E' consentita la tumulazione di urne cinerarie e cassette di ossa (degli aventi diritto individuati nell'articolo n.14 del regolamento dell'Unione e al punto n. 2 del presente allegato), quando sia già presente un feretro, fino a capienza, senza alterazione della durata della concessione

10. Rateizzazioni delle spese per le concessioni

Su istanza del richiedente e previa valutazione del responsabile del settore competente può essere consentita la rateizzazione del pagamento della tariffa, fissando un limite temporale di 12 mesi al pagamento e un numero massimo di 12 rate.

11. Rimborso in caso di rinuncia anticipata alla concessione/retrocessione

In caso di rinuncia alla concessione di loculi o di ossari/cinerari o tombe a seguito di estumulazione prima della scadenza della concessione, solo in caso di traslazione ad altra sepoltura del cimitero, può essere riconosciuto al concessionario uno sconto su una nuova concessione, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

12. Pagamento anticipato

In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta Comunale può prevedere il pagamento anticipato dei futuri costi di esumazione ed estumulazione.

13. Costruzione cappelle cimiteriali/edicole funerarie a spese dei privati

La costruzione dell'opera da parte dei concessionari di area cimiteriale, in conformità al progetto approvato dal Comune, deve essere completata entro il termine di due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Allegato 2

Comune di LISCATE

1. Cimiteri

Il Comune di LISCATE provvede alle sepolture con il cimitero comunale.

2. Ammissione al cimitero dei non residenti

Oltre alle categorie già previste dall'art.14 del regolamento comune dell'Unione, nel cimitero di Liscate sono accolte le seguenti salme o resti di non residenti:

- a) salme o resti di persone che abbiano residente nel comune il coniuge/unito civilmente/ o , un parente fino al 3° grado (fino ai bisnonni/pronipoti/zii/nipoti) o un affine entro il 2° (fino ai cognati);
- b) salme o resti di persone che abbiano il coniuge/unito civilmente o un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado sepolto nel cimitero comunale;
- c) salme o resti di persone nate nel comune;
- d) salme o resti di persone emigrate per motivi di salute in luoghi di cura, istituti, ricoveri;
- e) salme o resti di persone iscritte all'AIRE e precedentemente residenti nel comune;
- f) salme o resti di persone precedentemente residenti nel comune per un periodo non inferiore a 10 anni;
- g) salme o resti di persone appartenenti ad ordini religiosi.

3. Sepolcri privati – Assegnabilità e tariffa per le salme e resti di persone non residenti e non equiparate ai residenti

Si considerano persone non residenti e non equiparate ai residenti:

- le persone che abbiano residente nel comune il coniuge/unito civilmente/ o , un parente fino al 3° grado (fino ai bisnonni/pronipoti/zii/nipoti) o un affine entro il 2° (fino ai cognati);
- le persone che abbiano il coniuge/unito civilmente o un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado sepolto nel cimitero comunale;
- le persone nate nel comune;
- le persone precedentemente residenti nel comune per un periodo non inferiore a 10 anni;

Le salme o i resti delle persone suddette, potranno essere tumulate esclusivamente nell'ultima fila in alto di loculi e nelle ultime due file in alto di cellette/ossario.

Resta la possibilità di tumulare i resti in loculi, tombe, cellette ossario, cappelle già occupate.

Per la tumulazione di salme o resti delle persone suddette si applica la tariffa doppia per la concessione del loculo o della celletta ossario.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

4 Sepolcri privati- Assegnabilità e tariffa per le salme e i resti di persone non residenti equiparate ai residenti

Si considerano persone non residenti ed equiparate ai residenti:

- le persone emigrate per motivi di salute in luoghi di cura, istituti, ricoveri;
- le persone iscritte all'AIRE e precedentemente residenti nel comune;
- le persone appartenenti ad ordini religiosi.

La tumulazione delle salme o dei resti delle persone suddette è sottoposta alla stessa regolamentazione prevista per le salme e i resti delle persone residenti e all'applicazione della medesima tariffa.

5. Sepolcri privati – Tipologia

1. Nel cimitero di Liscate sono realizzate a cura del Comune o dai privati su aree in concessione, le seguenti sepolture a tumulazione:

- loculi
- tombe
- Cellette ossario e cinerarie
- cappelle

6. Durata delle concessioni dei sepolcri privati

Le concessioni hanno la seguente durata, decorrente dalla data della richiesta:

- Loculi: 30 anni, rinnovabile per una sola volta per 10 anni
- Tombe nuove: 30 anni. Estensione della durata della concessione per anni 30 a partire dalla data di tumulazione della II salma. Pagamento della differenza tariffaria.
- Tombe vecchie già occupate: possibilità di rinnovo o nuova concessione per una sola volta per 10 anni;
- Ossari/cinerari: 30 anni, rinnovabile per una sola volta per 10 anni
- - Cappelle, costruite su aree date in concessione: 99 anni, rinnovabile per una sola volta.

7. Procedura assegnazione loculi

1. L'assegnazione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

2. Per i loculi l'assegnazione avviene partendo dal primo loculo in basso a sinistra (SX) e procedendo in verticale fino ad esaurimento dell'intera colonna, escludendo l'ultima fila in alto riservata ai non residenti (salvo carenza di loculi) e riprendendo poi dal basso e procedendo in ogni caso da sinistra verso destra. (Serpentina verticale)



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

3. Per le cellette ossario l'assegnazione avviene partendo dalla prima celletta in basso a sinistra (SX) e procedendo in orizzontale fino ad esaurimento dell'intera fila, e riprendendo poi dalla celletta di Dx, procedendo in ogni caso dal basso verso l'alto, escludendo le ultime due file di cellette ossario riservate ai non residenti, salvo il caso di carenza di cellette. (Serpentina orizzontale)

8. Concessioni di loculi, tombe, cellette ossario a persone in vita

Le concessioni di loculi, tombe e cellette ossario sono date solo in presenza di feretri e resti cinerari o mortali da tumulare. Non è consentita la prenotazione.

9. Tumulazione di ossa e ceneri in loculi e tombe

E' consentita la tumulazione di urne cinerarie e cassette di ossa (degli aventi diritto individuati nell'articolo n.14 del regolamento dell'Unione e al punto n. 2 del presente allegato), quando sia già presente un feretro, fino a capienza, senza alterazione della durata della concessione.

10. Rateizzazioni delle spese per le concessioni

Su istanza del richiedente e previa valutazione del responsabile del settore competente può essere consentita la rateizzazione del pagamento della tariffa, fissando un limite temporale di 12 mesi al pagamento e un numero massimo di 12 rate.

11. Rimborso in caso di rinuncia anticipata alla concessione/retrocessione

In caso di rinuncia alla concessione di loculi o di cellette ossario o tombe a seguito di estumulazione prima della scadenza della concessione, solo in caso di traslazione ad altra sepoltura del cimitero, può essere riconosciuto al concessionario uno sconto su una nuova concessione, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

12. Pagamento anticipato

In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta Comunale può prevedere il pagamento anticipato dei futuri costi di esumazione ed estumulazione.

13. Costruzione cappelle cimiteriali/edicole funerarie a spese dei privati

La costruzione dell'opera da parte dei concessionari di area cimiteriale, in conformità al progetto approvato dal Comune, deve essere completata entro il termine di due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Allegato 3

Comune di POZZUOLO MARTESANA

1. Cimiteri

Il Comune di Pozzuolo Martesana provvede alle sepolture con i cimiteri seguenti:

- Pozzuolo Martesana
- Trecella (frazione del Comune di Pozzuolo Martesana)

2. Ammissione al cimitero dei non residenti

Oltre alle categorie già previste dall'art. 14 del regolamento comune dell'Unione, su richiesta degli interessati, Il Sindaco può autorizzare l'ammissione nei cimiteri di Pozzuolo Martesana di salme o resti di persone non residenti.

3. Sepolcri privati – Assegnabilità e tariffa per le salme e resti di persone non residenti e non equiparate ai residenti

La tumulazione delle salme o dei resti delle persone non residenti e non equiparate ai residenti, ammesse nel cimitero con autorizzazione del Sindaco, sarà sottoposta alla stessa regolamentazione prevista per le salme e i resti delle persone residenti e all'applicazione della tariffa doppia per la concessione di loculi, tombe, cellette ossario, cappelle.

4 Sepolcri privati- Assegnabilità e tariffa per le salme e i resti di persone non residenti equiparate ai residenti

Si considerano persone non residenti ed equiparate ai residenti:

- le persone emigrate per motivi di salute in luoghi di cura, istituti, ricoveri;

La tumulazione delle salme o dei resti delle persone suddette è sottoposta alla stessa regolamentazione prevista per le salme e i resti delle persone residenti e all'applicazione della medesima tariffa

5. Sepolcri privati – Tipologia

1. Nei cimiteri di Pozzuolo Martesana sono realizzate a cura del Comune o dai privati su aree in concessione, le seguenti sepolture a tumulazione:

- loculi
- tombe
- cellette ossario e cinerarie
- cappelle



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

6. Durata delle concessioni dei sepolcri privati

Le concessioni hanno la seguente durata, decorrente dalla data della richiesta:

- Loculi: 30 anni, rinnovabili per 30 anni;
- Tombe: 30 anni, rinnovabili per 30 anni;
- Ossari/cinerari: 30 anni, rinnovabili per 30 anni
- Cappelle, costruite su aree date in concessione: 99 anni, rinnovabili per 99 anni

Salvo carenza di loculi, è ammessa la concessione dei loculi doppi esclusivamente per la successiva tumulazione (nel II loculo a fianco) della salma del coniuge/unito civilmente/convivente di fatto.

Per la tumulazione di salme di altri familiari (nel II loculo a fianco) è possibile inoltrare richiesta al Sindaco per la relativa autorizzazione.

7. Procedura assegnazione loculi

1. L'assegnazione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
2. Per i loculi l'assegnazione avviene partendo dal primo loculo in basso a sinistra (SX) e procedendo in verticale fino ad esaurimento dell'intera colonna e riprendendo poi dal basso e procedendo in ogni caso da sinistra verso destra. (Serpentina verticale);
3. Per le cellette ossario l'assegnazione avviene partendo dalla prima celletta in basso a sinistra (SX) e procedendo in orizzontale fino ad esaurimento dell'intera fila, e riprendendo poi dalla celletta di Dx, procedendo in ogni caso dal basso verso l'alto. (Serpentina orizzontale).
4. E' possibile inoltrare la richiesta al Sindaco per la successiva traslazione.

8. Concessioni di loculi, tombe, cellette ossario a persone in vita

Le concessioni di loculi, tombe e cellette ossario sono date solo in presenza di feretri e resti cinerari o mortali da tumulare. Salvo il caso di concessione del loculo doppio (II loculo a fianco), non è consentita la prenotazione.

9. Tumulazione di ossa e ceneri in loculi e tombe

E' consentita la tumulazione di urne cinerarie e cassette di ossa (degli aventi diritto individuati nell'articolo n.14 del regolamento dell'Unione e al punto n. 2 del presente allegato), quando sia già presente un feretro, fino a capienza, senza alterazione della durata della concessione.

10. Rateizzazioni delle spese per le concessioni



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Su istanza del richiedente e previa valutazione del responsabile del settore competente può essere consentita la rateizzazione del pagamento della tariffa, fissando un limite temporale di 12 mesi al pagamento e un numero massimo di 12 rate.

11. Rimborso in caso di rinuncia anticipata alla concessione/retrocessione

In caso di rinuncia alla concessione di loculi o di cellette ossario o tombe a seguito di estumulazione prima della scadenza della concessione, solo in caso di traslazione ad altra sepoltura del cimitero, può essere riconosciuto al concessionario uno sconto su una nuova concessione, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

12. Pagamento anticipato

In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta Comunale può prevedere il pagamento anticipato dei futuri costi di esumazione ed estumulazione.

13. Costruzione cappelle cimiteriali/edicole funerarie a spese dei privati

La costruzione dell'opera da parte dei concessionari di area cimiteriale, in conformità al progetto approvato dal Comune, deve essere completata entro il termine di due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Allegato 4

Comune di TRUCCAZZANO

1. Cimiteri

Il Comune di Truccazzano provvede alle sepolture con i seguenti cimiteri:

- Cimitero di Truccazzano
- Cimitero di Albignano (frazione del comune di Truccazzano)
- Cimitero di Corneliano Bertario (frazione del comune di Truccazzano)
- Cimitero di Cavaione (frazione del comune di Truccazzano)

2. Ammissione al cimitero dei non residenti

Oltre alle categorie già previste dall'art. 14 del regolamento comune dell'Unione, nei cimiteri di TRUCCAZZANO sono accolte le seguenti salme o resti di non residenti:

- a) salme o resti di persone che abbiano residente nel comune il coniuge/unito civilmente/ o , un parente fino al 3° grado (fino ai bisnonni/pronipoti/zii/nipoti) o un affine entro il 2° (fino ai cognati);
- b) salme o resti di persone che abbiano il coniuge/unito civilmente o un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado sepolto nel cimitero comunale;
- c) salme o resti di persone nate nel comune;
- d) salme o resti di persone emigrate per motivi di salute in luoghi di cura, istituti, ricoveri;
- e) salme o resti di persone Iscritte all'AIRE e precedentemente residenti nel comune;
- f) salme o resti di persone precedentemente residenti nel comune per un periodo non inferiore a 10 anni;
- g) salme o resti di persone appartenenti ad ordini religiosi.

3. Sepolcri privati – Assegnabilità e tariffa per le salme e resti di persone non residenti e non equiparate ai residenti

Si considerano persone non residenti e non equiparate ai residenti:

- le persone che abbiano residente nel comune il coniuge/unito civilmente/ o , un parente fino al 3° grado (fino ai bisnonni/pronipoti/zii/nipoti) o un affine entro il 2° (fino ai cognati);
- le persone che abbiano il coniuge/unito civilmente o un parente entro il 3° grado o un affine entro il 2° grado sepolto nel cimitero comunale;
- le persone nate nel comune;
- le persone precedentemente residenti nel comune per un periodo non inferiore a 10 anni;

Le salme o i resti delle persone suddette, potranno essere tumulate esclusivamente nell'ultima fila in alto di loculi e nelle ultime due file in alto di cellette/ossario.

Resta la possibilità di tumulare i resti in loculi, tombe, cellette ossario, cappelle già occupate.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

Per la tumulazione di salme o resti delle persone suddette si applica la tariffa doppia per la concessione del loculo o della celletta ossario.

4 Sepolcri privati- Assegnabilità e tariffa per le salme e i resti di persone non residenti equiparate ai residenti

Si considerano persone non residenti ed equiparate ai residenti:

- le persone emigrate per motivi di salute in luoghi di cura, istituti, ricoveri;
- le persone iscritte all'AIRE e precedentemente residenti nel comune;
- le persone appartenenti ad ordini religiosi

La tumulazione delle salme o dei resti delle persone suddette è sottoposta alla stessa regolamentazione prevista per le salme e i resti delle persone residenti e all'applicazione della medesima tariffa.

5. Sepolcri privati – Tipologia

1. Nei cimiteri di Truccazzano sono realizzate a cura del Comune o dai privati su aree in concessione, le seguenti sepolture a tumulazione:

- loculi
- tombe
- cellette ossario e cinerarie
- cappelle

6. Durata delle concessioni dei sepolcri privati

Le concessioni hanno la seguente durata, decorrente dalla data della richiesta:

- Loculi: 30 anni, rinnovabile una sola volta per 10 anni;
- Tombe nuove: 30 anni. Estensione della durata della concessione per anni 30 a partire dalla data di tumulazione della II salma. Pagamento della differenza tariffaria.
- Ossari/cinerari: 30 anni, rinnovabile per una sola volta per 10 anni
- Cappelle, costruite su aree date in concessione: 99 anni, rinnovabile per una sola volta per 99 anni.

7. Procedura assegnazione loculi

1. L'assegnazione, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

2. Per i loculi l'assegnazione avviene partendo dal primo loculo in basso a sinistra (SX) e procedendo in verticale fino ad esaurimento dell'intera colonna, escludendo l'ultima fila in alto riservata ai non residenti



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO

(salvo carenza di loculi) e riprendendo poi dal basso e procedendo in ogni caso da sinistra verso destra. (Serpentina verticale)

3. Per le cellette ossario l'assegnazione avviene partendo dalla prima celletta in basso a sinistra (SX) e procedendo in orizzontale fino ad esaurimento dell'intera fila, e riprendendo poi dalla celletta di Dx, procedendo in ogni caso dal basso verso l'alto, escludendo le ultime due file di cellette ossario riservate ai non residenti, salvo il caso di carenza di cellette. (Serpentina orizzontale)

8. Concessioni di loculi, tombe, cellette ossario a persone in vita

Le concessioni di loculi, tombe e cellette ossario sono date solo in presenza di feretri e resti cinerari o mortali da tumulare. Non è consentita la prenotazione.

9. Tumulazione di ossa e ceneri in loculi e tombe

E' consentita la tumulazione di urne cinerarie e cassette di ossa (degli aventi diritto individuati nell'articolo n.14 del regolamento dell'Unione e al punto n. 2 del presente allegato), quando sia già presente un feretro, fino a capienza, senza alterazione della durata della concessione.

10. Rateizzazioni delle spese per le concessioni

Su istanza del richiedente e previa valutazione del responsabile del settore competente può essere consentita la rateizzazione del pagamento della tariffa, fissando un limite temporale di 12 mesi al pagamento e un numero massimo di 12 rate.

11. Rimborso in caso di rinuncia anticipata alla concessione/retrocessione

In caso di rinuncia alla concessione di loculi o di cellette ossario o tombe a seguito di estumulazione prima della scadenza della concessione, solo in caso di traslazione ad altra sepoltura del cimitero, può essere riconosciuto al concessionario uno sconto su una nuova concessione, nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

12. Pagamento anticipato

In sede di determinazione delle tariffe, la Giunta Comunale può prevedere il pagamento anticipato dei futuri costi di esumazione ed estumulazione.

13. Costruzione cappelle cimiteriali/edicole funerarie a spese dei privati

La costruzione dell'opera da parte dei concessionari di area cimiteriale, in conformità al progetto approvato dal Comune, deve essere completata entro il termine di due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza